

Responsabilità dal reato dell'Ente secondo il d.lgs. n. 231/2001

Giuseppe Galla

Già professore a contratto di Tecnica professionale in ambito tributario
nell'Università del Piemonte Orientale

Cercherò di trasformarmi in una zanzara, nel senso che mi limiterò a delle “punturine” su alcuni aspetti che sono stati trattati nelle relazioni e negli interventi che mi hanno preceduto, e che peraltro agevolano il mio breve contributo in tema di responsabilità da reato riconducibile agli enti – e più specificamente agli istituti bancari – in applicazione del d.lgs. n. 231/2001.

Si è già acutamente parlato di reati societari ed è già stato fatto cenno al problema del “mendacio in bilancio” e dei possibili presidi di rischio mediante l'adozione di preventivi modelli organizzativi e di gestione e l'istituzione dell'Organismo di vigilanza al fine di essere esonerati dalla predetta responsabilità.

È stato anche già detto che nel “catalogo” dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231/2001 vanno ricompresi non solo i reati societari, ma anche ad esempio i reati da manipolazione del mercato, di ostacolo alle funzioni di vigilanza e le varie fattispecie di riciclaggio.

Sulla natura di tale responsabilità possiamo affermare che si è in presenza di una responsabilità punitiva che troverà applicazione in sede penale, pur non assumendo lo schema penalistico.

Per poter affermare la predetta responsabilità a carico dell'ente (qui, di una banca), il reato presupposto deve essere commesso da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo (anche di fatto) dell'ente stesso, op-



Open access

© 2018 | Creative Commons Attribution 4.0 International Public License



Citation Galla, Giuseppe (2018). “Responsabilità dal reato dell'Ente secondo la legge 231/2001”. *Ricerche giuridiche*, 7(2), 177-180.

DOI 10.30687/Rg/2281-6100/2018/02/007

pure soggetti apicali di sue aree organizzate di autonomia funzionale e finanziaria), ma anche da persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza dei soggetti apicali o che operano per nome e per conto dell'ente in virtù di un mandato o di un qualsiasi accordo di collaborazione.

Nella sua relazione il Prof. Perini ha opportunamente richiamato la sentenza relativa alla vicenda giudiziaria collegata alla Banca Italease, che risale all'anno 2010 ma che è emblematica e tuttora di grande attualità. Le motivazioni di quella pronuncia contenute nella parte dedicata alla responsabilità per "colpa nell'organizzazione" risultano determinanti per comprendere la inderogabile necessità ed il dovere dell'ente di autoorganizzarsi e di dotarsi di modelli in conformità al d.lgs. n. 231/2001.

D'altro canto, l'inquietante problema delle crisi bancarie e della sua rilevanza penale nasce spesso da comportamenti illeciti dei soggetti apicali e/o dei dipendenti che coinvolgono la società bancaria, la quale, in assenza di un codice di autodisciplina e di adeguate funzioni di controllo interno, risulterà colpevole della cattiva organizzazione con la conseguente responsabilità che definiamo amministrativa ma che trova, come detto, i suoi confini definitivi in ambito penale, sia per quanto riguarda la procedura che ciò che attiene all'applicabilità delle sanzioni. Ne discende che nelle sentenze di riferimento viene censurato e stigmatizzato il comportamento degli istituti bancari coinvolti per non avere predisposto modelli organizzativi adeguati o quanto meno per non averli applicati, sicché le banche non hanno potuto dimostrare che i reati fossero stati commessi dai soggetti apicali in violazione del modello organizzativo di gestione e controllo dei rischi derivanti dai reati presupposto, contenuti nel catalogo espressamente previsto nel predetto decreto.

In concreto, si è in presenza di una responsabilità punitiva "presuntiva" dell'ente per i reati commessi dai soggetti apicali e dunque sarà a carico dell'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità, previa esibizione dei modelli organizzativi conformi ai dettami del decreto. Invece, se i reati sono stati commessi dai sottoposti, spetterà all'Organo inquirente dimostrare l'esistenza di carenze organizzative ovvero che v'è stata mancata vigilanza da parte dei soggetti apicali nei confronti dei sottoposti; accanto alla responsabilità di tali soggetti per la mancata o inadeguata vigilanza circa il rispetto del modello, emergerà inoltre la responsabilità dei componenti dell'Organismo di Vigilanza.

D'altronde, le motivazioni della richiamata sentenza pongono in evidenza come i soggetti apicali avessero potuto commettere i reati - per i quali erano stati comunque adottati presidi di rischio nel modello organizzativo, ma non adeguatamente vigilati - a causa della colpevole organizzazione dei soggetti preposti. In altri termini, in tal modo risultava possibile utilizzare percorsi agevoli per persegui-

re interessi estranei all'ente. Non è possibile, per ragioni di tempo, entrare nel merito della giurisprudenza che ha esaminato il tema degli «*interessi e dei vantaggi*»; qui segnalò unicamente anche il tema del semplice "mendacio", riconosciuto come strettamente connesso al "falso in bilancio" che è l'illecito costituente la violazione presupposta indicata espressamente dalla l. n. 231/2001.

È noto infatti che le valutazioni estimative sono le più insidiose e derivano appunto da stime e valutazioni che possono non essere ritenute, in sede penale, aderenti ai criteri indicati nei principi contabili, adottati e certificati dai dottori commercialisti ed esperti contabili, criteri elevati a livello di fonte normativa: pertanto, le valutazioni estimative integreranno la falsa rappresentazione del bilancio.

Come è possibile dunque eseguire stime e valutazioni in sintonia e conformità con i predetti principi contabili? La soluzione adottata da molte società, contenuta nel capitolo dedicato al presidio di tali rischi, in applicazione delle disposizioni del d.lgs. n. 231/2001, si traduce nella scelta di sottoporre preventivamente le valutazioni estimative ai pareri ed alla condivisione di autorevoli esperti, con competenze multidisciplinari. In tal modo, di fronte alle contestazioni che potrebbero sopraggiungere in quanto le valutazioni si discostassero da questi principi e dunque si configurasse la fattispecie del reato di falso in bilancio, si potrà sostenere che i criteri di valutazione sono stati adottati dopo aver acquisito anche la condivisione di professionisti esperti nell'ambito del diritto societario e del diritto penale, la cui assistenza tecnica e professionale offre garanzie di obiettività e di non soggettività.

In definitiva, anche alla luce delle sentenze richiamate nel corso dell'odierno convegno, possiamo comprendere chiaramente che per ottenere "esimenti" dalla responsabilità amministrativa, a prescindere dalla loro obbligatorietà, è ormai ineludibile attivare seri modelli organizzativi di gestione e controllo, presidiati da un efficace e valido Organismo di Vigilanza.

D'altro canto, è noto che, il testo vigente dell'art. 2428 c.c. già impone agli amministratori di indicare nella relazione di bilancio di esercizio «i principali rischi e le incertezze cui la società è esposta», precisando altresì «in relazione all'uso da parte della società di strumenti finanziari per la valutazione della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio».

